

Edizione di mercoledì 22 giugno 2016

PROFESSIONISTI

[Evviva! Il professionista non deve ricercare la documentazione](#)

di Giovanni Valcarenghi

ADEMPIIMENTI

[Nuovi chiarimenti dell'Agenzia sul canone RAI in bolletta](#)

di Alessandro Bonuzzi

IMPOSTE SUL REDDITO

[La cessione dei Tee da parte dell'imprenditore agricolo](#)

di Luigi Scappini

IVA

[Aspetti Iva dell'assegnazione agevolata](#)

di Sandro Cerato

ENTI NON COMMERCIALI

[Rassegna di giurisprudenza tributaria sulle associazioni sportive](#)

di Guido Martinelli

PROFESSIONISTI

Evviva! Il professionista non deve ricercare la documentazione

di **Giovanni Valcarenghi**

Il concitato periodo di chiusura dei bilanci e delle dichiarazioni, unitamente ad una recente sentenza della Cassazione, ci dà l'occasione per gridare a squarciaola che ***"il commercialista non ha l'obbligo di reperire la documentazione che il cliente distratto non gli consegna"***. Tante altre cose le deve fare, ma almeno questa no.

Sarà poco, potrete pensare, ma coi tempi che corrono bisogna accontentarsi, specialmente dopo che la stessa Cassazione ha affermato (per dirne alcune) che:

- **il commercialista deve comunque applicare la normativa fiscale vigente**, avendo l'obbligo professionale di applicare la propria diligenza qualificata, che gli impone di conoscere i principi del diritto tributario e, ad esempio, non dedurre alcuni costi non riconosciuti dal fisco (principio più che mai di attualità in queste settimane);
- **il commercialista, che ha consigliato il cliente nell'ambito di una operazione di cessione di azienda**, è responsabile del fatto che la plusvalenza rinveniente da tale cessione non sia stata inserita all'interno del modello Unico e, per conseguenza, non tassata;
- **il commercialista che tiene la contabilità di una società "cartiera"** non può non avvedersi della inconsistenza dell'attività della società, con la conseguenza che **si renderebbe autore del reato di emissione e di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti**.

Fermiamoci qui, è più che sufficiente.

La gioia dell'apertura del pezzo è allora data (e forse ora più comprensibile) dalla lettura della **sentenza n. 12463**, depositata dalla Cassazione lo scorso 16.06.2016 che ci delinea un orizzonte con qualche nuvola e qualche squarcio di cielo sereno. Si tratta di una vicenda nella quale **una imprenditrice richiede un risarcimento danni al proprio commercialista per una serie di presunte inadempienze**, che vanno dalla irregolare predisposizione dell'inventario (le merci destinate alla vendita erano state raggruppate in categorie non omogenee e, peraltro, il professionista *"avrebbe smarrito il brogliaccio ed iscritto dati del tutto inventati"*), all'esistenza di un piccolo saldo negativo di cassa (per un solo giorno), all'annotazione solo parziale dei consumi di energia, all'errata integrale detrazione dei costi per riscaldamento nonostante l'impianto per l'azienda e per l'abitazione privata fosse unico ed altre irregolarità. Il tutto, ovviamente, rigorosamente emerso a seguito di un accertamento dell'Amministrazione finanziaria.

I motivi elencati in sentenza sono molteplici e ricchi di sfaccettature riguardanti la procedura (attendibilità di testi, di perizie del CTU, ecc.); ne estrapoliamo alcuni che ci paiono significativi.

Innanzitutto, l'affermazione secondo cui **incombe sull'istante provare la difettosa od inadeguata prestazione professionale**. Nella responsabilità contrattuale, infatti, spetta al danneggiato fornire la prova sia dell'esistenza del danno lamentato, sia della sua riconducibilità al fatto (e quindi all'inadempimento) del debitore. Il presunto danneggiato, insomma, ha l'onere di provare, sia **l'inadeguata prestazione professionale**, sia **l'esistenza del danno**, sia **il nesso di causalità tra la prestazione professionale inadeguata ed il danno**. Pertanto, correttamente, nel caso in esame, la Corte ha affermato che *“pur volendo, in via di mera ipotesi, ritenere dimostrata la colpa professionale dell'appellato che, per le ragioni sin qui esposte, deve essere esclusa ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria l'appellante avrebbe dovuto provare il nesso causale tra la condotta del ... ed il danno lamentato, una prova, che secondo una valutazione dei fatti, non sarebbe stata raggiunta”*. Quindi, concretamente, per identificare una responsabilità del commercialista era necessario che l'istante dimostrasse che l'accertamento tributario ordinario avrebbe dato esito diverso e/o, comunque, dimostrasse che **se il professionista avesse mantenuto le condotte asseritamente dovute sarebbe stato evitato con certezza o ragionevole grado di probabilità l'accertamento induttivo ed il conseguente recupero di imposte, sanzioni ed interessi**. E, tale prova, non è stata fornita; anzi, dalla documentazione sarebbe emerso, invece, l'esatto contrario, dato che dal processo di constatazione risultavano evidenziate circostanze estranee all'attività del commercialista integranti di per sé i presupposti dell'accertamento induttivo.

In merito alle fatture “fantasma”, si riteneva che il professionista fosse responsabile della mancata registrazione di cinque delle sei fatture Enel, *“perché è piuttosto prassi dei professionisti, oltre che loro dovere giuridico sollecitare la consegna quanto meno di quella documentazione di spese notarie”*. È invece stato ritenuto condivisibile il principio secondo cui **il commercialista redige le scritture contabili sulla base dei dati forniti dal cliente, non essendo esigibile un'autonoma attivazione da parte del professionista al fine di reperire voci di spesa da annotare nelle scritture**.

Una ulteriore contestazione riguardava la mancata informazione del fatto che, in caso di sconto praticato ad una vendita al dettaglio, lo scontrino doveva essere emesso al lordo, avvalorato dalla nota motivazione giuridica secondo la quale *“se il contribuente pagava il commercialista non era tenuto a leggere la Gazzetta Ufficiale”*! Anche in questo caso, è stato dimostrato che non era compito del commercialista sovrintendere l'attività operativa, con la conseguenza che **poteva anche non essere al corrente del fatto che fosse praticato lo sconto**.

Infine, abbastanza singolare anche la pretesa di addossare al professionista il fatto che avesse dedotto integralmente le spese di riscaldamento, nonostante l'impianto fosse asservito – in comune – anche all'abitazione privata; in fondo, si afferma nella richiesta, era consulente anche della famiglia e quindi doveva sapere che nello stesso fabbricato insisteva sia il negozio che l'abitazione e dunque la deducibilità al 50% dei costi (qui, etichetterei il problema con lo

slogan “il commercialista termotecnico”). In tal caso, il problema è stato aggirato essendo stato qualificato come nuova eccezione, senza dunque scendere al cuore della vicenda.

Insomma, per cercare di trarre qualche conclusione di sintesi, mi parrebbe di poter rilevare, da un lato, l'esistenza di un principio regolatore del rapporto tra professionista e cliente, nell'ambito del quale il primo si impegna a **dare rappresentazione contabile ai documenti ed accadimenti che sono consegnati / segnalati** dal secondo. Certamente, potremmo poi ricordare che potrebbe essere buona prassi (ma non obbligo) segnalare l'assenza di documenti, magari rilevabili anche da movimentazioni finanziarie sospese, come il pagamento delle bollette.

In secondo luogo, appare anche degno di nota come **ogni vicenda di natura fiscale e amministrativa potrebbe dare astrattamente adito ad una contestazione successiva**, essendo sostanzialmente impossibile rendere edotto il cliente di ogni risvolto delle norme vigenti. In tal senso, ricaverei il principio in forza del quale bisognerebbe porre la **massima attenzione nella redazione dei mandati professionali**, evitando dizioni generiche ed onnicomprensive in merito al rispetto della vigente normativa. Magari, si potrebbe anche specificamente regolamentare il flusso di richieste e risposte in modo che resti traccia di quanto domandato e della soluzione fornita.

Già questo mi basta; ho già mentalmente annotato alcune cose che dobbiamo fare per migliorare la nostra posizione. Ora, però, non abbiamo tempo per farle, **stiamo lavorando a testa bassa**; rinviamo al primo momento libero, che forse mai verrà.

ADEMPIMENTI

Nuovi chiarimenti dell'Agenzia sul canone RAI in bolletta

di Alessandro Bonuzzi

La **circolare dell'Agenzia delle entrate n. 29/E** di ieri specifica le regole di individuazione delle utenze residenziali alle quali è addebitabile il canone RAI nonché le regole applicabili per determinare l'importo della tassa da applicare nei diversi casi.

È noto, infatti, che la legge di Stabilità 2016 ha introdotto una nuova modalità di riscossione del canone RAI mediante addebito sulle **fatture per la fornitura di energia elettrica**.

In base alla nuova disciplina, nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica, la detenzione di un apparecchio televisivo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di pagamento del canone, **sussiste per presunzione**. Infatti, per evitare l'assoggettamento alla tassa, occorre presentare apposita **dichiarazione di non detenzione**.

A regime, il pagamento del canone – se dovuto – avviene in **10 rate mensili**. In sede di prima applicazione del nuovo meccanismo, invece, è previsto che nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 siano **cumulativamente addebitate tutte le rate scadute**. Pertanto, per la prima applicazione del nuovo sistema di riscossione costituiscono utenze addebitabili solo quelle che risultino attive in data 1° luglio 2016.

Il documento di prassi precisa che l'individuazione delle **utenze di fornitura di energia elettrica addebitabili** avviene tenendo conto della coincidenza del luogo di fornitura dell'energia rispetto alla residenza (cosiddette **utenze residenziali**). Tale dato può essere desunto:

- **direttamente dai contratti della tipologia "clienti residenti"**, per cui l'utente ha dichiarato all'impresa elettrica la propria residenza nel luogo di fornitura;
- **dai contratti della tipologia "altri clienti domestici"**, per cui la coincidenza del luogo di fornitura dell'energia rispetto alla residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria.

La circolare, poi, si occupa anche del caso in cui si verifica la presenza di **più utenze residenziali**. Sul tema, viene chiarito che, **quando per un medesimo codice fiscale la coincidenza del luogo di fornitura dell'energia rispetto alla residenza risulti contemporaneamente verificata per più forniture, il canone di abbonamento è comunque addebitato su una sola di esse**.

Ciò in applicazione del principio per cui il canone di abbonamento è, in ogni caso, **dovuto una**

sola volta in relazione agli apparecchi televisivi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.

In questi casi:

- se la coincidenza si verifica per due (o più) contratti di fornitura, rientranti uno nella tipologia “clienti residenti” e l’altro (o gli altri) nella tipologia “altri clienti domestici”, si considera addebitabile la fornitura della **tipologia “clienti residenti”** indipendentemente dalla data di attivazione. Quindi prevale la fornitura dichiarata dal contribuente quale destinata alla propria residenza;
- se la coincidenza si verifica per due (o più) contratti di fornitura rientranti tutti nella tipologia “clienti residenti”, si considera addebitabile la fornitura con **attivazione più recente**.

Infine, si ricorda che per l’anno 2016 la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è stabilita **nell’importo complessivo di 100 euro**.

IMPOSTE SUL REDDITO

La cessione dei Tee da parte dell'imprenditore agricolo

di Luigi Scappini

Quando si parla di **energie rinnovabili** quasi sempre il pensiero va al **fotovoltaico** e ai relativi contributi consistenti nella **tariffa incentivante**, tuttavia, come noto, vi sono anche altre tecniche di sfruttamento della natura per l'ottenimento di energia pulita, quali le **biomasse** e **l'eolico**. Nel momento in cui si allarga l'orizzonte di riferimento, aumentano anche le **forme incentivanti** previste dal Legislatore.

Tra queste vi sono anche i **Tee** (Titoli di efficienza energetica), conosciuti anche come **"certificati bianchi"**, introdotti con l'articolo 10, **D.M. 20 luglio 2004** e successivamente disciplinati con i **D.M. 21 dicembre 2007** e **28 dicembre 2012**.

I certificati bianchi sono delle **attestazioni** scritte che **certificano** l'ottenimento di **risparmi energetici**. Ogni singolo Tee "certifica" un risparmio pari a 1 tonnellata di petrolio (TEP).

Detti certificati vengono **erogati** da parte del **GME** (Gestore del mercato elettrico) a **favore** dei **distributori** di **energia elettrica** e di **gas naturale**, delle **società controllate** dai distributori e delle cosiddette **E.S.Co** (*energy service company*).

In particolare, i certificati bianchi vengono **rilasciati** previa **presentazione** di **progetti** che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera e), D.M. 28 dicembre 2012, può avvenire anche **a cura** di **imprese** operanti nel **settore agricolo**, a **condizione** che *"provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia applicando quanto previsto all'articolo 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero si dotino di un sistema di gestione dell'energia certificato in conformità alla norma ISO 50001 e mantengano in essere tali condizioni per tutta la durata della vita tecnica dell'intervento"*.

In ragione di quanto detto, le **imprese agricole** possono **direttamente** o per il **tramite** di una **E.S.Co.** presentare tali **progetti** e fruire quindi dell'assegnazione dei **titoli** che **successivamente** vengono **venduti** sul mercato energetico.

La **cessione** di tali titoli determina un'**integrazione** ai **"ricavi"** che può **assimilarsi** a un **contributo** in **conto esercizio**, con la conseguenza che, nel caso di un ordinaria impresa, si originano dei **ricavi imponibili** ai sensi dell'**articolo 85, Tuir**.

Ma, atteso che, come detto, i certificati bianchi possono essere assegnati anche a **imprese agricole**, bisogna domandarsi se, in tal caso, gli stessi **assumano autonoma rilevanza** oppure siano inglobati nel **reddito agrario** di cui all'articolo 32, Tuir, sulla **falsariga** di quanto previsto

per i **certificati verdi** e confermato dall'Agenzia delle entrate con la **circolare n. 32/E/2009**.

Questa **seconda impostazione** è stata ritenuta confacente anche alla fattispecie in oggetto in occasione della **consulenza giuridica n. 954-21/2014 del 15 maggio 2015**.

Tuttavia, la **semplicità** di **soluzione** offerta nel documento di prassi, **non** si rende **immediatamente applicabile** nella **operatività** quotidiana, soprattutto in ragione del campo in cui attualmente l'erogazione dei certificati bianchi trova sviluppo, quello delle produzioni di vegetali in serra.

Vediamo il perché di tale affermazione.

L'**Agenzia** delle entrate, nella consulenza giuridica, individua **2 casi** di erogazione dei certificati bianchi:

- quella nei confronti di **soggetti societari** (escluse le società semplici) che determinano il **reddito** secondo le regole **ordinarie**, e che quindi **non** abbiano frutto dell'**opzione** per la determinazione del reddito secondo le regole **catastali**, per i quali i **proventi** della successiva cessione rilevano secondo le regole ordinarie del reddito d'impresa e quindi generano **ricavi ex articolo 85, Tuir** e
- quella a beneficio di **soggetti** che **per natura** (ditte individuali, enti non commerciali e società semplici) o **per opzione** (società agricole *ex* D.Lgs. 99/2004) determinino il **reddito** ai sensi dell'**articolo 32 Tuir**, nel qual caso i ricavi delle **cessioni** sono **assorbite** nel **reddito agrario** dichiarato.

A ben vedere, nel caso di ottenimento di certificati bianchi per il tramite di impianti "connessi" alle produzioni in serra, nella **realtà operativa**, si può verificare che il contribuente non vada a dichiarare il solo reddito agrario, infatti, l'articolo 32, comma 2, lettera b), Tuir, individua un **parametro** da rispettare: la **superficie** adibita alla **produzione** **non** deve **eccedere il doppio** di quella del **terreno** su cui la **produzione** stessa **insiste**.

In caso di **mancato rispetto** si origina un **reddito di impresa** che, tuttavia, sarà determinato:

- **analiticamente** per le imprese commerciali, a prescindere dall'opzione per la determinazione catastale del reddito o
- **forfettariamente** *ex* articolo 56-bis, Tuir, per gli **imprenditori agricoli individuali**.

Ecco che allora il quadro generale di riferimento si complica quando i **certificati bianchi** vengono ottenuti in diretta **connessione** con un **attività** che **eccede** i limiti previsti.

Le **soluzioni** ipotizzabili, in attesa di una presa di posizione ufficiale da parte dell'Agenzia delle entrate sono:

- in caso di **soggetto** che può fruire del regime di **tassazione forfettario** *ex* articolo 56-bis

Tuir, l'eccedenza costituisce sempre un **reddito extra agrario**, ragion per cui i **proventi** derivanti dalla cessione dei certificati bianchi, per la parte che, **in proporzione**, eccede il reddito agrario, dovrebbero rappresentare un contributo in conto esercizio ai sensi dell'**articolo 85**, Tuir e costituire un reddito d'impresa;

- in caso di **società agricola** ex articolo 2, D.Lgs. 99/2004, che ha optato per la tassazione catastale, i **proventi** derivanti dalla cessione dei certificati bianchi sono direttamente agganciati a quelli del reddito eccedente il limite di agrarietà e quindi seguiranno le **regole ordinarie** del reddito di impresa, **senza** determinare il **venir meno** della **tassazione catastale** per la parte rientrante nei parametri di cui all'articolo 32, Tuir. In tal senso sembra deporre da ultimo la **risoluzione n. 86/E/2015**.

IVA

Aspetti Iva dell'assegnazione agevolata

di Sandro Cerato

Le disposizioni della legge di Stabilità 2016 relativa alle **assegnazioni agevolate** non contengono alcun regime agevolativo Iva per la **fuoriuscita dei beni dalla sfera d'impresa**, con la conseguenza che pare opportuno riepilogare le regole ordinarie previste nell'ambito del DPR 633/1972. In particolare, è bene ricordare che in linea generale le **cessioni e le assegnazioni di beni ai soci sono operazioni rilevanti ai fini Iva** in quanto poste in essere da soggetti passivi ai fini di tale tributo.

L'articolo 2, comma 2, n. 6), del DPR 633/1972, nell'individuare le cessioni di beni rilevanti ai fini Iva, **assimila** alle cessioni *“le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società ed enti di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica”*.

Tuttavia, **l'assimilazione tra cessioni ed assegnazioni** di beni trova una deroga allorché l'assegnazione riguardi beni che sono pervenuti all'impresa senza il pagamento dell'Iva, in quanto acquistati presso soggetti privati, ovvero prima dell'introduzione dell'Iva (1.1.1973), ovvero ancora senza aver esercitato nemmeno in parte il **diritto alla detrazione dell'imposta**. In tali ipotesi, la **circolare n. 26/E/2016** ricorda che già con la precedente circolare n. 40/E/2002 l'Agenzia, richiamando l'articolo 16 della Direttiva 2006/112/CE e l'orientamento della Corte di Giustizia UE (cause C-322/99 e C-323/99), aveva chiarito che **l'assegnazione di beni ai soci è assimilabile a tutti gli effetti all'autoconsumo**, per il quale si prevede l'esclusione da Iva per *“quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19”*.

In buona sostanza, per individuare il **regime Iva applicabile alle assegnazioni agevolate** è necessario distinguere in relazione alla provenienza del bene, ed in particolare:

- per gli **acquisti di beni per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta**, l'assegnazione è rilevante ai fini Iva (imponibile o esente come si vedrà meglio in seguito);
- per gli **acquisti “senza Iva”** (da privato, prima dell'1.1.1973 o senza diritto alla detrazione dell'imposta, nemmeno parziale), l'assegnazione è esclusa (fuori campo) Iva.

La distinzione in esame assume particolare rilievo per l'applicazione delle **altre imposte indirette (registro, ipotecarie e catastali)**, poiché per le **assegnazioni fuori campo Iva** opera in ogni caso il **principio di alternatività Iva-registro**, con conseguente applicazione dell'imposta

proporzionale di registro (sia pure ridotta alla metà), mentre per le assegnazioni rilevanti ai fini Iva (imponibili o esenti) l'applicazione delle altre imposte indirette varia in funzione del regime Iva e della tipologia di bene (immobili abitativi o immobili strumentali).

Correttamente, la circolare n. 26/E/2016 ricorda che in caso di **acquisto di un bene immobile senza Iva**, sul quale sono stati eseguiti successivamente **interventi di ristrutturazione** per i quali è stato operato il diritto alla detrazione dell'Iva, la successiva assegnazione ai soci è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva, ferma restando la necessità di operare la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis2) del DPR 633/1972 in misura pari ai decimi mancanti al compimento del decennio rispetto al momento di ultimazione dei lavori.

Laddove la società proceda con la **cessione agevolata** in luogo dell'assegnazione, l'operazione è sempre rilevante ai fini Iva anche nei casi in cui l'immobile sia stato acquistato presso soggetti privati, prima del 1° gennaio 1973, o comunque senza aver esercitato il diritto alla detrazione. L'esclusione da Iva è infatti limitata alle fattispecie assimilate alle cessioni, quali appunto l'assegnazione, l'autoconsumo e la destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa.

Per quanto concerne le **altre operazioni agevolate** previste dalla legge di stabilità, la circolare n. 26/E/2016 ricorda che:

- la **trasformazione in società semplice** realizza, ai fini Iva, un'ipotesi di destinazione di beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (articolo 2, comma. 2, n. 5, del DPR 633/1972) in quanto la società si trasforma da società commerciale a società che non svolge attività d'impresa, limitandosi a gestire i beni immobili posseduti. Tornano dunque applicabili le medesime regole già illustrate per le assegnazioni con conseguente rilevanza ai fini Iva delle "fuoriuscite" dei beni acquistati con Iva detratta, mentre rimangono estranee al tributo le uscite dei beni per i quali non è stato esercitato il diritto alla detrazione;
- anche **l'estromissione degli immobili strumentali dell'imprenditore individuale** segue le medesime regole individuate per le assegnazioni.

ENTI NON COMMERCIALI

Rassegna di giurisprudenza tributaria sulle associazioni sportive

di Guido Martinelli

I **molteplici accertamenti** avvenuti negli ultimi anni da parte della Agenzia delle entrate a carico delle associazioni e società sportive dilettantistiche hanno provocato un rilevante aumento delle decisioni delle commissioni tributarie. Analizziamone alcune, tra le più recenti, di secondo grado.

La Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con propria sentenza n. 1173 del 11.05.2016, assunta dalla sez. XIII, affronta un interessante quesito relativo alla deducibilità dei **costi di sponsorizzazione** di una squadra di pallavolo da parte di uno studio professionale (commercialista).

In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; tuttavia, l'Agenzia aveva presentato appello dolendosi, in particolare, dell'assenza di prova della correlazione tra costo della sponsorizzazione e ricavi.

Il Giudicante ha respinto, sul punto, l'appello della Agenzia ritenendo che: *“la sponsorizzazione che sotto il profilo concernente lo sponsorizzato si concreta nella commercializzazione del nome e della immagine personale del soggetto, si traduce, al contempo, per lo sponsor, in una forma di pubblicità indiretta, consistente nella promozione del marchio o del prodotto che si intende lanciare sul mercato. È di chiara evidenza che la pubblicizzazione si traduce innegabilmente in un potenziale vantaggio economico diretto per il soggetto sponsorizzato, potendone derivare in conseguenza un incremento della propria attività. E, in tale prospettiva va tenuto altresì conto ai fini tributari, del fatto che la deducibilità di un costo dal reddito non postula che esso sia stato necessariamente sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente attiva di reddito essendo sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all'attività professionale in quanto tale, ossia che tale costo sia stato sostenuto al fine di svolgere un'attività potenzialmente idonea a produrre utili”*.

Va segnalata, poi, la decisione **della Commissione Tributaria Regionale Veneto, sex. XXIV, n. 470 del 06.04.2016**, la quale, pur respingendo il ricorso della associazione sportiva, già soccombente anche in primo grado, contrariamente ad un recente orientamento della giurisprudenza di Cassazione, di cui si è già data notizia (<http://www.ecnews.it/fisco-lavoro/no-scorporo-iva-proventi-istituzionali-riqualificati>), **ha riconosciuto al contribuente, a cui era stata disconosciuta la detassazione in assenza di riconoscimento come associazione sportiva, il diritto allo scorporo dell'Iva dagli incassi lordi accertati**.

Gli elementi su cui si è fondata la decisione negativa sul riconoscimento come sportiva

dell'attività svolta appaiono essere i consueti: la gestione riconducibile esclusivamente ad una coppia di coniugi, la mancata democraticità nella gestione della associazione (per irregolare tenuta dei verbali e sulla base dei questionari inviati agli utilizzatori dei servizi sportivi), il mancato svolgimento di una attività agonistica.

In un altro caso, la stessa sezione della **CTR Veneto**, con propria decisione **n. 480 del 13.04.2016**, invece, “bacchetta” l’Agenzia condannandola anche a 4.000 euro di spese di giudizio. Analoga la materia del contendere: decadenza dal regime fiscale previsto per le associazioni sportive dilettantistiche. In primo grado, su ricorso del contribuente viene confermato l’accertamento effettuato dalla Agenzia, ricorso che la sportiva ripresenta in secondo grado.

Il Giudicante di appello, dopo aver constatato che il ricorrente “*risulta affiliato al Coni che ne ha riconosciuto e certificato il possesso dei requisiti di associazione sportiva dilettantistica*”, presupposto per poter applicare la legge 398/1991, **ritiene irrilevante la tesi dell’Ufficio che evidenzia la scarsa partecipazione alla vita associativa, la “non conoscenza” dello statuto, la mancata spendita, in alcune fatture, della natura di associazione sportiva.**

Il Collegio ha valutato che andava prioritariamente definito se l’associazione potesse definirsi come sportiva dilettantistica; verificato la conformità dello statuto e la regolare iscrizione al registro Coni.

“Ciò che appare rilevante al fine di definire se l’associazione possa avvalersi del regime fiscale è la natura sportiva e senza fini di lucro dell’attività svolta, elemento questo che deve presumersi in conseguenza della affiliazione al Coni e l’assenza di cause che possano determinarne la decadenza”. Non essendo quindi stata data prova circa l’esistenza di attività commerciali da parte della associazione, la commissione ha riformato la sentenza di primo grado annullando gli avvisi così impugnati.